

Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Sommario

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Capo II. Servizio idrico integrato

Art. 2. (Organizzazione del servizio idrico integrato)

Capo III. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 3. (Ambiti territoriali ottimali)

Art. 4. (Funzioni di organizzazione del servizio)

Art. 5. (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)

Art. 6. (Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni)

Capo IV. (Regolazione regionale dei servizi)

Art. 7. (Finalità)

Art. 8. (Controllo di sistema)

Art. 9. (Osservatori regionali)

Art. 10. (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)

Art. 11. (Poteri sostitutivi)

Art. 12. (Sanzioni)

Capo V. Conferenza regionale dell'ambiente

Art. 13. (Conferenza regionale dell'ambiente)

Capo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 14. (Norme transitorie)

Art. 15. (Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato)

Art. 16 (Abrogazioni)

Art. 17.(Dichiarazione d'urgenza)

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;

c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

Capo II. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 2.

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997.

Capo III. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 3.

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola;

b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

c) ambito 3: Cuneese;

d) ambito 4: Torinese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali, necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su istanza degli enti locali interessati.

3. Al fine di garantire la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali, qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto, possono essere articolati per aree territoriali omogenee in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi.

Art. 4.

(Funzioni di organizzazione del servizio)

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.

Art. 5.

(Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito)

1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

Art. 6.

(Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni)

1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.

2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

3. Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:

- a) approvano il piano d'ambito;
- b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;
- c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;
- d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;
- e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

4. Le strutture organizzative delle conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:

- a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
- c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;
- e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;
- b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.

Capo IV.

REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI

Art. 7.

(Finalità)

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d'ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:

a) il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province ed ai comuni e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;

b) il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del gestore nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.

Art. 8.

(Controllo di sistema)

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge e della l.r. 13/1997;

b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito;

c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;

d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 4, comma 2, i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le conferenze d'ambito si conformano in sede di approvazione definitiva del piano, ed esprime l'intesa relativa alle opere strategiche; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, l'intesa si intende acquisita e il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alla conferenza d'ambito.

Art. 9.

(Osservatori regionali)

1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali.

2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;

b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;

c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) le condizioni generali dei contratti di servizio;

e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;

f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;

g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;

h) i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito sulle gestioni di loro competenza;

i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.

3. Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

4. Sulla base dei dati acquisiti, gli osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:

a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;

b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;

c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;

d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;

g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;

h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;

j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.

5. Gli osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.

6. L'osservatorio regionale dei rifiuti esercita altresì le funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

Art. 10.

(Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)

1. Gli uffici delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

Art. 11.

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo V.

CONFERENZA REGIONALE DELL'AMBIENTE

Art. 13.

(Conferenza regionale dell'ambiente)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.

2. Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;

b) i presidenti delle province o gli assessori delegati;

c) i presidenti delle autorità d'ambito e delle conferenze d'ambito, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) o suo delegato;

e) i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

3. La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.

4. La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:

- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
- c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e di ciascuna conferenza d'ambito, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCCEM;
- e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.

5. In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.

6. Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998, sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.

Capo VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14. (*Norme transitorie*)

1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

3. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7.

4. Le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con le province competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente o organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante:

- a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle conferenze d'ambito;
- b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d'ambito;
- c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
- e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
- f) il costo di smaltimento in essere.

5. La ricognizione di cui al comma 4 deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
6. Le province esercitano attività di controllo e di validazione su tutte le attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.
7. Le conferenze d'ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 4, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale. Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto previsto al comma 10 del presente articolo.
8. Le conferenze d'ambito all'atto del conferimento di cui al comma 7 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31.12.2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 4 e 7 del presente articolo.
9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.
10. A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d'ambito le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.
11. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

Art. 15.

(Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato)

1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80, che conserva le proprie competenze funzionali e gestionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 13 della l.r. 13/1997 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12 della l.r. 24/2002 sono efficaci in ciascun ambito territoriale ottimale fino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d'ambito.

Art. 17.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2012

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 129

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° marzo 2011.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 3 marzo 2011.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 novembre 2011 con relazione di Fabrizio Comba.
- Approvato in Aula il 22 maggio 2012, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 7 voti contrari, 9 astenuti e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

“142. Competenze.

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.

2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.

3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.”.

- Il titolo della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 è il seguente: “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 é il seguente:

“30. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/1997 è il seguente:

“Art. 4. Autorità d'ambito: istituzione.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata "Autorità d'ambito".

2. A tal fine i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 da parte di tutti gli Enti locali, la Provincia cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell'ambito assume, d'intesa con le altre Province interessate, ogni iniziativa necessaria allo scopo ed esercita le relative funzioni di coordinamento, consultando gli Enti locali dell'ambito anche per aree territoriali omogenee.

4. Decorso inutilmente il termine fissato al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

5. La convenzione di cui al comma 2 e le sue eventuali modificazioni sono adottate sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'Autorità d'ambito ha sede presso la Provincia cui appartiene il maggior numero degli abitanti residenti nel territorio dell'ambito, che si doterà di idonee strutture, ove non diversamente stabilito nella convenzione.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/1997 è il seguente:

“Art. 5. Autorità d'ambito: competenze e controllo.

1. L'Autorità d'ambito esercita le funzioni elencate all'art. 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale.

2. L'Autorità d'ambito:

a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'art. 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;

c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

3. Ove non stabilito nella convenzione di cui all'art. 4 comma 2, l'Autorità d'ambito individua tra gli Enti locali appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare, in nome e per conto della medesima:

a) la predisposizione degli atti di cui al comma 2 nonché le ricognizioni, le indagini ed ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle proprie deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio, nonché la conclusione degli accordi di programma di cui all'art. 10;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 1994;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;

e) ogni altra attività attribuitagli dall'Autorità d'ambito.”.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13/1997 è il seguente:

“Art. 6. Autorità d'ambito: composizione e rappresentatività.

1. L'Autorità d'ambito è composta:

- a) dai Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane secondo forme di rappresentanza unitaria per gruppi di Comuni contigui costituenti aree territoriali omogenee stabilite nella convenzione di cui all'art. 4 o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Comunità montane o loro delegati;
- c) dai Presidenti delle Province o loro delegati.

2. L'Autorità d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate a norma del comma 3.

3. La convenzione di cui all'art. 4 fissa le quote di rappresentatività riservando ai Comuni non appartenenti a Comunità montane e alle Comunità montane il 75 per cento dei voti, determinando tali quote in base alla popolazione e al territorio degli stessi e tenendo conto della necessità di garantire che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio. La convenzione determina altresì le quote di rappresentatività delle Province nell'ambito del restante 25 per cento, qualora nello stesso ambito territoriale ricadano territori di più Province.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 è il seguente:

“Art. 7. (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)

1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l'adozione di una efficace programmazione regionale, così come previsto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi dell'articolo 10 e dell' articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000.

2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, dall'osservatorio regionale dei rifiuti, il quale:

- a) svolge su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;
- b) coordina le attività degli osservatori provinciali, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;
- c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali.

4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”.

Nota all'articolo 12

Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 comprende gli articoli 1-43.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 34/1998 è il seguente:

“Art. 6. Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 24/2002 è il seguente:

“Art. 11. Organizzazione delle attività di bacino.

1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente articolo 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Lo schema di convenzione per il consorzio obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁷⁾.

3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R., dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di convenzione e statuto.

4. Le province, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 22/1997, coordinano il consorzio obbligatorio di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino.

6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.

7. Il consorzio di bacino, per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi.

8. Gli organi del consorzio di bacino sono quelli previsti per i consorzi dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

9. La rappresentanza in seno all'assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.

10. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva:

a) il regolamento speciale consortile;

b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l'intero bacino le percentuali previste, all'articolo 24 del D.Lgs. n. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale;

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all'articolo 10, comma 1.

12. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale.

13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

14. In caso di inerzia dei consorzi di bacino nell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 6 e 11, la provincia, previa diffida, provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), tramite un commissario ad acta, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.

15. In conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, l'attività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

16. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 24/2002 è il seguente:

“Art. 12. Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale.

1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.

2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), costituendo l'associazione dei consorzi di bacino, di seguito denominata "Associazione di ambito".

4. L'associazione di ambito ha il compito di:

a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa.

5. Nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino, le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte dal consorzio di bacino.

6. L'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.

8. Nel caso di inerzia dell'associazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 4, ovvero nel caso di necessità ed urgenza, la provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.”.

- Il testo dell'articolo 198 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“198. Competenze dei comuni.

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni

Nota all'articolo 15

- Il titolo del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 è il seguente: “Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato”.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 è il seguente:

“Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.

2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui *all'*articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, *dalla* legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;

b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;

c) per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;

d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui *all'*articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 24/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 Servizi di bacino e di àmbito.

1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;

- b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

2. Negli àmbiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. [...].”.

- Il testo dell' articolo 9 della legge regionale 24/2002 è il seguente:

“Art. 9 Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in àmbiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.

2. Gli àmbiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo àmbito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

4. Previo accordo tra la Regione e le province interessate è possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli àmbiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.”.

- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge regionale 24/2002 è riportato in nota all' articolo 14.

Nota all' articolo 17

- Il testo dell' articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.